

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 DICEMBRE 2016

(proposta dalla G.C. 23 novembre 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
AZZARA' Barbara	GRIPPO Maria Grazia	ROSSO Roberto
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CANALIS Monica	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	UNIA Alberto
FORNARI Antonio	MORANO Alberto	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: FASSINO Piero - FOGLIETTA Chiara - LUBATTI Claudio - MONTALBANO Deborah.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: "TESTO UNICO PARTECIPATE" D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016. INDIRIZZI PER LE MODIFICAZIONI DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO.

Proposta della Sindaca Appendino, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2008, gli interventi normativi in materia di società a partecipazione pubblica sono stati numerosi e, almeno in apparenza, frammentari, con ripetute proroghe di termini, abrogazioni, modifiche e integrazioni della disciplina vigente.

A fronte di esigenze sempre più pressanti di controllo della spesa pubblica, di recente è apparso improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo organico in materia di società partecipate pubbliche diretto, come recita il Programma Nazionale di Riforma, alla "semplificazione normativa, alla tutela e alla promozione della concorrenza, alla riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, all'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale".

Con l'entrata in vigore in data 23 settembre 2016 del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in poi, per brevità, "T.U. Partecipate" o anche "T.U.S.P."), di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, si è dato, dunque, attuazione alla delega legislativa per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (cosiddetta Legge Madia), delega considerata uno dei punti qualificanti dell'attuazione dell'intera riforma della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda la materia specifica delle società a partecipazione pubblica, l'articolo 18 della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 reca i principi e criteri direttivi atti a promuovere l'efficienza, la trasparenza, l'economicità attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni societarie e la parità di trattamento tra società pubbliche e private.

Anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti si sono pronunciate sul testo di legge mentre era in corso di predisposizione e hanno rilevato come detto atto normativo fosse "indice della volontà di procedere sulla strada del riassetto normativo del settore; traguardo, questo, sul quale è elevata l'attenzione degli organi comunitari. In effetti, la Commissione europea, nel Country report 2016, SWD, 81 final, reso a Bruxelles lo scorso 26 febbraio (2015), ha rimarcato l'importanza, per la ripresa economica del nostro Paese, delle nuove iniziative assunte 'nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione per rimediare alle cause all'origine dell'inefficienza delle imprese a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali'. È stato così sottolineato che 'misure analoghe erano state adottate in passato, seppure in modo frammentario, senza risultati concreti" e che "l'attuazione effettiva della riforma rappresenta una sfida notevole".

Con il nuovo Testo Unico il Legislatore ha quindi voluto perseguire lo scopo di semplificare e razionalizzare le regole vigenti in materia societaria attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, tenuto conto del persistente disordine normativo che ha caratterizzato negativamente, fino ad oggi, la materia delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina unitaria delle

società pubbliche costituisce, inoltre, un ambito in cui si realizza una stretta connessione tra regole di diritto e di economia. L'efficacia e la certezza delle regole sono strumentali al migliore utilizzo delle risorse pubbliche e possono costituire un'importante leva economica di sviluppo del Paese in un contesto di crisi finanziaria.

Inoltre, il riordino normativo proposto mediante la previsione da un lato di condizioni e limiti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche e dall'altro di un meccanismo di revisione straordinaria delle stesse (secondo determinati criteri), dovrebbe avere come ulteriore conseguenza l'eliminazione delle società:

- prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che presentino un valore della produzione nullo o poco rilevante.

L'impatto a distanza del processo di riduzione del numero e di incremento dell'efficienza delle società partecipate sarà il miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese che, nella maggioranza dei casi, rappresentano gli utenti finali delle attività poste in essere dalle società pubbliche.

Infine, il provvedimento normativo risponde anche all'esigenza di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, delle nuove direttive in tema di appalti, coordinando, in particolare, le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26° febbraio 2014, con la disciplina italiana in materia di "in house providing".

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate - totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente - dalle Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove norme, per espressa previsione: (i) gli enti associativi diversi dalle società, (ii) le fondazioni, (iii) le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse generale (SIG) e di servizi di interesse economico generale (SIEG). Inoltre, per le società quotate, le disposizioni del T.U. si applicano solo se espressamente previste.

Al ricorrere di determinate esigenze di carattere pubblico, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (per le società statali) o dell'organo di vertice dell'Amministrazione pubblica partecipante (per le altre società pubbliche), potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto per specifiche società.

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni, già presenti nel nostro ordinamento giuridico, disseminate in decine di provvedimenti legislativi. Tuttavia, si osserva, che non tutte le norme esistenti in materia di società a partecipazione pubblica sono state ricondotte nell'ambito del testo unico approvato.

Oltre a molte conferme, il T.U. contiene diverse significative novità, tra le quali si segnalano:

- articolo 2: le "Definizioni" sono coordinate con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea. Nel novero delle amministrazioni pubbliche vengono inseriti anche i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti (ad esempio, l'Unione italiana delle Camere di commercio e l'Associazione nazionale dei comuni italiani), nonché gli enti pubblici economici e le autorità portuali. In particolare, al comma 1, lettera d), è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato che suggeriva di riportare la definizione completa di "controllo analogo congiunto" prevista dalle fonti europee, anche al fine di un maggior coordinamento con quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico in oggetto e dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti). È stato altresì accolto il suggerimento di introdurre la definizione di società in house (lettera o) dell'articolo 2;
- articolo 3: i "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica": l'articolo afferma che le Pubblica Amministrazione possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di s.p.a. o di s.r.l, anche in forma cooperativa;
- articolo 4 - le "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche": le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, in aggiunta al suddetto principio generale, vengono indicate specifiche ipotesi, mutuata dalla prassi applicativa e dalle regole desumibili dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nelle quali la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche sono legittime. Tra le altre: la progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica, nonché la gestione, organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale (al riguardo, è stato operato, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, il coordinamento con il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Al comma 2, lettera e), sono state accolte le proposte della Conferenza unificata volte a precisare che nei servizi di committenza sono incluse le attività di committenza ausiliarie ed è stato operato, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, il coordinamento con il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Al comma 3, sono state accolte le condizioni della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 8) e della Commissione I Senato, volte a circoscrivere la partecipazione in società, tramite conferimento di beni immobili, alle sole Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse. Al comma 4, si prevede, in accoglimento delle proposte della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 6)

e della Conferenza unificata, che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2.

Infine è stata accolta la proposta della Conferenza Unificata: le società finanziarie regionali sono inserite nell'allegato A, e quindi sono escluse dal campo di applicazione tra gli altri, dell'articolo 4 in questione;

- articolo 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) razionalizza la governance delle società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, dettando i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione di tali società, secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza. I diritti speciali o esclusivi sono quelli definiti dal codice appalti e dall'emanando testo unico dei servizi pubblici locali e non si possono escludere i casi di gara o compensazione perché è proprio in queste ipotesi che vengono in rilievo simili diritti;
- disciplina per l'acquisto e l'alienazione delle partecipazioni societarie descritta agli articoli 5 (Oneri di motivazione analitica), 7 (Costituzione), 8 (Acquisto) e 10 (Alienazione); si segnala in particolare che, pur nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, in casi eccezionali, è legittima l'alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fermi restando l'obbligo di motivazione analitica relativamente alla convenienza economica e tenuto conto della congruità del prezzo di vendita;
- articolo 11: previsione dell'Amministratore Unico, salva la possibilità per l'assemblea dei soci delle società a controllo pubblico di disporre che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (sistema monistico o dualistico) qualora ciò sia possibile per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo i criteri previsti da un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.;
- articolo 12 - Responsabilità degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo: prevede che entrambe le categorie saranno soggette alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per eventuali danni erariali causati dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house; a tal fine, il decreto afferma che costituisce "danno erariale" il danno, patrimoniale e non, subito dagli enti partecipanti dovuto alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione;
- articolo 13 - Denuncia di gravi irregolarità: in deroga alle previsioni del Codice Civile, detto articolo prevede che nelle società in controllo pubblico ciascuna Amministrazione

- pubblica socia possa presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale competente, a prescindere dall'entità della partecipazione;
- articolo 14 - Crisi d'impresa: dopo le alterne posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, viene fissato per legge il principio secondo il quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e a quelle sul concordato preventivo. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. Inoltre, le società a controllo pubblico dovranno adottare con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l'organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. E' importante richiamare l'attenzione sulle responsabilità dell'organo amministrativo: in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce "grave irregolarità" ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile (denuncia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Una semplice previsione di ripianamento delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato, a meno che non sia accompagnato da un piano di "ristrutturazione aziendale", dal quale risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla società;
 - articolo 15: prevede l'istituzione di apposito organo di vigilanza presso il Ministero delle Finanze per il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione del nuovo T.U.;
 - articolo 16 (Società in house): dettando disposizioni relative alle società in house, che possono essere titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di "in house providing" con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/124/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Inoltre prevede che le società a controllo pubblico sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; alle stazioni appaltanti si applica l'articolo 192 del medesimo Decreto Legislativo;
 - articolo 17 (Società a partecipazione mista pubblico-privata): contiene alcune specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata. Inoltre sono disciplinate le modalità di designazione degli organi di vertice, i contenuti degli statuti e le regole in materia di patti parasociali. In particolare è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a coordinare la disciplina del partenariato pubblico-privato del

codice degli appalti con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), che è stata modificata in ossequio alle indicazioni pervenute. La quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del codice degli appalti e deve avere ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (c.d. gara a doppio oggetto). La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi per i quali essa è costituita;

- articolo 19 - disciplina la gestione del personale all'interno delle società a controllo pubblico: il T.U. conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi. Il Decreto conferma, altresì, le previsioni già contenute nell'articolo 18 comma 2 del Decreto Legge n. 112/2008, con alcune significative modifiche: in particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all'articolo 35 comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, fra cui, l'economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad oggi per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (articolo 18 comma 1 del Decreto Legge n. 112/2008). La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria. Il Decreto introduce altresì il principio secondo il quale, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, prima di effettuare nuove assunzioni, a riassorbire le unità di personale che erano transitate alla società in controllo pubblico al momento dell'esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell'Amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili, dovrà avvenire con l'utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all'articolo 1 commi 565-568 della Legge n. 147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del Decreto;
- articolo 20 - Piani annuali di razionalizzazione: viene introdotto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, pena l'applicazione di sanzioni. Qualora ricorrano i presupposti, le Amministrazioni predispongono entro il 31

dicembre di ogni anno appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la fusione o la liquidazione delle società. L'articolo 26, comma 11, del T.U. prevede che le Pubbliche Amministrazioni procedano all'adozione di detti piani annuali a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, dovranno essere comprese in tali piani le società che: (i) svolgano attività incompatibili con quelle consentite dall'articolo 4 del Decreto, (ii) siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (iii) svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali, (iv) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a Euro 1.000.000,00, (v) abbiano prodotto un risultato economico negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ad eccezione delle società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale. L'esistenza di tali circostanze è motivo di alienazione delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del Decreto. L'inclusione nel piano potrà avvenire anche nel caso in cui vi sia l'esigenza di contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni): prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dal Decreto ovvero che non soddisfino i requisiti e le condizioni per il mantenimento o l'acquisizione di partecipazioni, le quali devono essere alienate. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (23 settembre 2016), ovvero entro il 23 marzo 2017, ciascuna amministrazione pubblica dovrà effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sarà liquidata in denaro. Infine, si prevede che in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continui con il soggetto subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile;
- articolo 26 (Altre disposizioni transitorie): reca la disciplina transitoria: è stabilito il termine del 31 dicembre 2016 per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Decreto. Inoltre, prevede che l'articolo 4 del presente Decreto non sia applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni.

Il T.U. distingue gli obblighi in capo alle Pubbliche Amministrazioni socie dagli obblighi in capo alle società partecipate, indicando anche i termini di scadenza e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza.

In particolare, le Pubbliche Amministrazioni non possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (articolo 4).

Sono inoltre tenute a:

- adottare atti deliberativi di costituzione o di acquisto o di alienazione di partecipazioni, anche indirette, secondo quanto indicato agli articoli 5, 7 e 10;
- rispettare le modalità previste dagli articoli 5 e 7 commi 1 e 2 anche nei casi di approvazione di modifiche statutarie relative all'oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell'attività, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e in caso di revoca della liquidazione;
- in caso di nomina diretta ex articolo 2449 del Codice Civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, il Socio pubblico che nomina deve comunicare alla società l'atto di nomina o di revoca (anche nel caso di società quotate): i relativi atti di nomina o di revoca saranno efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, di detta comunicazione (articolo 9, comma 7);
- assicurare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno (articolo 11 comma 4);
- rispettare, nelle società di cui le Pubbliche Amministrazione detengono il controllo indiretto, il divieto di nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (articolo 11, comma 11);
- nelle società a partecipazione pubblica ma non di controllo pubblico, la Pubblica Amministrazione che sia titolare di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale dovrà proporre agli organi societari (i) l'introduzione di limiti ai compensi degli amministratori analogamente a quanto previsto per le società a controllo pubblico, nonché (ii) il divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti di non concorrenza (articolo 11 comma 16);
- rispettare il principio del divieto di "soccorso finanziario": le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitali e

trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle predette società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente, e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5 che contempli il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio finanziario entro tre anni (articolo 14, comma 5);

- nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita (articolo 14, comma 6);
- inviare alla struttura presso il MEF cui all'articolo 15, comma 1, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto, ivi compresi i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente Decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura;
- approvare la quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati mediante adozione dell'atto deliberativo ai sensi dell'articolo 5 comma 1 e secondo le modalità di cui all'articolo 7 comma 1;
- fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (articolo 19, comma 5);
- pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti adottati in tema di personale ex articolo 19.5;
- le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di internalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, dovranno procedere prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento potrà essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle

dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili (articolo 19, comma 8);

- effettuare annualmente, con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 7 rinvia all'articolo 24 commi 5-9. Al comma 5 dell'articolo 24 viene affermato che la mancata adozione dell'atto ricognitivo o la mancata alienazione delle partecipazioni entro 1 anno, decorrente dalla data di adozione di tale atto, è sanzionata sia con l'impossibilità per l'Amministrazione pubblica di esercitare i propri diritti di socio nei confronti della società partecipata sia con la liquidazione in denaro della partecipazione detenuta in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile (articolo 20);
- rispettare le norme finanziarie previste dall'articolo 21 relative alla previsione di un fondo vincolato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, per il risultato di esercizio negativo delle proprie società partecipate;
- effettuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente Decreto, individuando quelle che dovranno essere alienate entro 1 anno dall'adozione del piano straordinario. Detta ricognizione dovrà essere comunicata alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura presso il MEF costituita ai sensi dell'articolo 15.

Pare, altresì, necessario rilevare che le fattispecie di cui agli articoli 20 e 24, sebbene diverse, hanno in comune le sanzioni previste nei casi di inadempienza, ovvero:

- l'articolo 20 disciplina la "razionalizzazione periodica annuale o il cosiddetto piano di riassetto" finalizzato alla razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione, cessione della partecipazione societaria nei casi in cui la partecipazione societaria non sia legittima per la Pubblica Amministrazione in quanto trattasi di società:
 - a) non rientrante nelle finalità indicate dall'articolo 4, oppure
 - b) avente un numero di dipendenti inferiore al numero dei componenti l'organo amministrativo, oppure
 - c) con funzioni analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate, oppure
 - d) avente un fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a 1 milione, oppure
 - e) non avente ad oggetto servizi di interesse generale e con risultato negativo negli ultimi quattro esercizi su cinque, oppure
 - f) per esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, oppure
 - g) per necessità di aggregazione secondo le finalità dell'articolo 4;
- l'articolo 24, invece, disciplina la "ricognizione straordinaria" da attuarsi entro 6 mesi, finalizzata all'alienazione della partecipazione societaria o all'adozione delle misure

indicate dall'articolo 20 (razionalizzazione o fusione o soppressione o messa in liquidazione) nei casi in cui le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente Decreto, non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero nel caso in cui non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o nei casi in cui ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

L'articolo 20 comma 7 dispone che in mancanza dell'adozione del piano di riassetto annuale - volto ad adottare le misure di razionalizzazione o fusione o soppressione o messa in liquidazione o cessione - la sanzione prevista per la Pubblica Amministrazione inadempiente sarà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 a un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Oltre a detta sanzione amministrativa, però, la medesima norma (articolo 20 comma 7) rimanda anche all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 nei casi di mancata adozione del piano straordinario o nel caso di mancata alienazione della partecipazione societaria entro 1 anno dall'adozione del piano straordinario stesso; dette sanzioni consistono nel mancato esercizio dei diritti di socio e nella liquidazione in denaro della partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 2437 - ter del Codice Civile e secondo il procedimento di cui all'articolo 2437 - quater del Codice Civile.

Quanto alle Società a controllo pubblico, il T.U. prevede che esse saranno tenute od obbligate a:

- adottare - nel caso in cui esse svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi (articolo 6, comma 1);
- predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea nell'ambito della relazione di gestione al bilancio di esercizio (articolo 6, comma 2);
- valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, b) un ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, c) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società, d) programmi di responsabilità sociale d'impresa (articolo 6, comma 3);

- verificare il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con l'emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, portante gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle medesime società (articolo 11, comma 6);
- limitare ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta (articolo 11, comma 13) e, nel caso di loro costituzione, garantire che comunque non sia riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;
- adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale (articolo 14, comma 2);
- stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 19, comma 2);
- garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, indicati dalle Pubbliche Amministrazioni socie relativamente al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale (articolo 19, comma 5);
- pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti in materia di personale (articolo 19, comma 7);
- procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione qualora si tratti di società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche Amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo (articolo 21, comma 3);
- assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti (articolo 22);
- effettuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U., una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze (articolo 25, comma 1);
- adeguare i propri statuti alle disposizioni del T.U. entro il 31 dicembre 2016 (articolo 26, comma 1);
- adeguarsi alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U., il quale introduce l'incompatibilità tra la posizione di dipendente pubblico

e la carica di amministratore di società in controllo pubblico, oltre alla disciplina dell'onnicomprendività del trattamento per gli amministratori che siano dipendenti della società controllante (già in vigore in virtù dell'articolo 4, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 95 del 2012).

Ad oggi, preso atto del quadro normativo generale sopra esposto e considerata la scadenza del 31 dicembre p.v., quale termine perentorio per adeguare gli statuti delle società a controllo pubblico previsto dall'articolo 26, comma 1 del T.U., si rende necessario approvare, con il presente provvedimento, gli indirizzi per modificare i vigenti statuti delle società a controllo pubblico partecipate direttamente dalla Città di Torino, così da consentire, entro il termine di legge sopra indicato, l'approvazione, nelle rispettive sedi assembleari, dei nuovi testi di statuto sociale in conformità alle nuove disposizioni normative in materia.

In particolare la Città di Torino, con il presente provvedimento, intende:

- approvare le modifiche statutarie di adeguamento al T.U. per le proprie società in house (5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A.) e controllate dirette (CAAT S.c.p.A. e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione), considerato che in tali società la Civica Amministrazione attraverso l'entità della propria partecipazione è in grado di assicurarsi un'incidenza determinante sul governo tale da poter incidere sulle modifiche statutarie;
- proporre agli organi amministrativi delle altre società controllate (partecipate dalla Città di Torino congiuntamente ad altre Pubbliche Amministrazioni) di modificare i propri statuti in adeguamento al T.U. e secondo gli indirizzi espressi in tale deliberazione.

Si precisa che l'adeguamento degli statuti previsto dall'articolo 26, comma 1 del T.U., non è previsto per le società quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso Decreto ossia "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

Di seguito sono, pertanto, illustrati gli indirizzi per procedere sia agli adeguamenti obbligatori degli statuti delle società controllate "in house" della Città di Torino (5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A.) e delle controllate dirette (CAAT S.c.p.a. e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione) - sinteticamente riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale - sia agli adeguamenti facoltativi degli statuti delle stesse, questi ultimi sinteticamente riportati nell'allegato 2 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alle società cosiddette in house partecipate dalla Città di Torino (5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A.), si propongono:

- I) Adeguamenti obbligatori per adempiere a specifiche previsioni normative relativamente ai seguenti argomenti, e precisamente:

- attività: previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità all'articolo 16.3 del T.U. Partecipate;
- competenze dell'assemblea ordinaria: a seguito della sostituzione del "controllo contabile" con la "revisione legale dei conti", introdotta con il D. Lgs. 39/2010 e s.m.i., occorre sostituire nell'elenco delle competenze dell'assemblea ordinaria la nomina dell'organo di "controllo contabile" con quella del "soggetto incaricato della revisione legale dei conti";
- Composizione dell'organo di amministrazione:
 - (i) un'importante novità del T.U. è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo D.P.C.M.. Si tratta di una previsione condivisibile, tenuto conto che nelle società cosiddette "in house" l'organo amministrativo è un mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici. Tuttavia, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, saranno definiti con successivo D.P.C.M. i criteri in base ai quali l'Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l'adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri, nonché deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico);
 - (ii) adeguamento alla Legge sulla parità di genere (Legge n. 120/2011 e D.P.R. 251/2012);
 - (iii) inserimento dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti dell'organo di amministrazione, come prevede l'articolo 11.1 T.U. Partecipate;
 - (iv) definizione dei compensi: si propone una modifica statutaria di adeguamento alla vigente normativa fino all'entrata in vigore di un emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Detto decreto disciplinerà gli specifici indicatori quantitativi e qualitativi, in modo da individuare fino a 5 fasce di società, per ognuna delle quali verrà individuato un limite massimo per la determinazione del trattamento economico annuo complessivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, limite che non potrà comunque eccedere Euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Il compenso riconosciuto dovrà comunque tenere conto anche di quello corrisposto da altre pubbliche amministrazioni. Il suddetto decreto stabilirà anche i criteri per la remunerazione variabile agganciata ai risultati effettivamente raggiunti. Si evidenzia, altresì, che

l'obbligo di vigilanza del rispetto di limiti stabiliti dal legislatore con il nuovo T.U. è posto a carico delle società medesime e che vengono in ogni caso salvaguardate norme che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto da emanare;

- Rinvio dell'assemblea (solo per le s.p.a.): nuova formulazione ai sensi del vigente articolo 2374 del Codice Civile;

Poteri dell'organo amministrativo e poteri di rappresentanza:

- (i) previsione - nel caso di organo collegiale - dell'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, così come previsto specificatamente dall'articolo 11 comma 9 lettera a) del T.U. Partecipate;
 - (ii) eliminazione, laddove previsto nel vigente statuto, del comitato esecutivo per dare attuazione all'articolo 11.9 lett. a) T.U. Partecipate che prevede "l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea";
 - (iii) eliminazione della figura del Vice Presidente, con l'eccezione della società FSU S.r.l. in cui, per specifiche esigenze legate all'attuale configurazione della designazione dei membri nella quotata partecipata IREN S.p.A. derivante dai Patti Parasociali vigenti, occorre mantenere tale carica ma senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, come richiesto ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera b) del T.U. Partecipate;
- Comitato di Indirizzo: l'articolo 11, comma 13 del T.U. prevede che "Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.". Attualmente gli statuti delle società "Infra.to S.r.l." e "FCT Holding S.p.A." prevedono la costituzione di un "Comitato di Indirizzo" composto dalla Sindaca della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 con durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata; detto Comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società; detti componenti non percepiscono alcun compenso. La modifica statutaria che si propone consente di mantenere, per il momento, la possibilità di nomina di detto organo consultivo solo se compatibile con la normativa vigente sopravvenuta;
 - deleghe di attribuzione: a seguito della riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6/2003 e s.m.i., il nuovo testo dell'articolo 2381 del Codice Civile, così novellato per le

S.p.A., ha imposto che il consiglio di amministrazione determini il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e ha previsto che detto obbligo sia adempiuto nel momento stesso in cui viene conferita la delega di poteri. Il medesimo articolo ha precisato altresì, da un lato, che la deliberazione di delega deve contenere in modo dettagliato, per quanto possibile, l'oggetto della stessa, i suoi limiti e le eventuali modalità di esercizio e dall'altro che non tutti i poteri, tuttavia, sono delegabili. La norma citata ha disposto infatti che non possono essere delegate le attribuzioni relative all'emissione di obbligazioni (articolo 2420-ter del Codice Civile), alla redazione del bilancio (articolo 2423 del Codice Civile), alle decisioni inerenti l'aumento di capitale ovvero alla riduzione del capitale per perdite (articoli 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile), alla redazione del progetto di fusione e di scissione (articoli 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile). Nulla ha invece disposto l'articolo in esame circa le cosiddette deleghe atipiche, ossia quelle deleghe, spesso utilizzate nella prassi, al fine di ripartire all'interno del consiglio di amministrazione specifici incarichi. In realtà pare che il legislatore della riforma del 2003 abbia più che altro preso atto di tale diffusa prassi, nel disciplinarne l'aspetto patologico, in sede di trattazione della responsabilità dell'amministratore per il compimento di atti in eccesso di delega. Ai sensi del I comma dell'articolo 2392 del Codice Civile, in tema di responsabilità verso la società per i danni compiuti dall'amministratore inosservante rispetto ai propri doveri, viene, infatti, escluso ogni pregiudizio allorquando si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Con la riforma del 2003, pertanto, il Legislatore, per la prima volta, ha dato espresso riconoscimento alla figura delle deleghe di fatto, conferendo ad esse, ai fini della responsabilità dei deleganti, la stessa efficacia delle deleghe fondate su una previsione statutaria o su una deliberazione assembleare.

Oggi, il nuovo T.U. Partecipate ritorna sullo stesso tema delle deleghe all'interno dell'organo di amministrazione delle società a controllo pubblico con la disposizione dell'articolo 11 comma 9 che recita "Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; ... d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società". Pare, dunque, che con la disposizione dell'articolo 11.9, sopra citata, sia ammessa solo la delega di poteri gestori ad un solo amministratore o ad un solo consigliere di amministrazione nel caso di composizione collegiale e che sia esclusa la possibilità di costituzione di un apposito comitato, eventualmente all'interno dell'organo di amministrazione, quale referente per gli organi di controllo interno. In conformità con quanto previsto dall'articolo 11.9, si propone, pertanto, una nuova formulazione dell'articolo rubricato "deleghe di attribuzione" con una disciplina più precisa relativa alla figura

del direttore generale, laddove prevista (AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A.).

La nuova formulazione dell'articolo degli statuti relativa alla figura del direttore generale tiene conto che è tra i poteri degli amministratori quello di attribuire (a dipendenti o a terzi) determinate funzioni, finanche i poteri di rappresentanza idonei ad obbligare la società nei confronti di terzi. Tra questi, un ruolo primario è svolto dai direttori generali che svolgono attività di alta gestione. I direttori generali sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa, sono investiti di ampi poteri decisionali e danno esecuzione alle direttive loro impartite dagli amministratori. Appare evidente che ai direttori generali non possano essere delegate tutte le funzioni inerenti la direzione dell'attività sociale. Ciò infatti comporterebbe uno svuotamento dei poteri gestori in capo agli amministratori che invece devono mantenere, oltre ai poteri organizzativi della società loro riservati per legge (potere di convocare l'assemblea, cooptazione, redazione dei progetti di bilancio eccetera), anche il potere di direzione e di supremazia gerarchica che si sostanzia nella possibilità di revocare la nomina del direttore generale, di impartire direttive e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega.

Si ricorda che l'articolo 2396 del Codice Civile è riferito ai direttori generali, ai sensi del quale "le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società".

- Collegio Sindacale: si propone di adeguare gli statuti in conformità all'articolo 3, comma 2 T.U. che prevede, in deroga alle disposizioni del codice civile, quanto segue "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.". Inoltre, si propone l'inserimento dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti come prevede l'articolo 11.1 T.U. Partecipate nonché del principio di "invarianza" del compenso per tutta la durata del mandato come previsto dal D.M. 169/2010 del 2 settembre 2010 nonché l'adeguamento della composizione dell'organo di controllo alla legge sulla parità di genere (Legge n. 120/2011 e D.P.R. 251/2012);
- Eliminazione della disciplina del "controllo contabile" e inserimento della nuova disciplina "revisione legale dei conti" che recepisce il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

II) Adeguamenti facoltativi - da sottoporre all'esame degli organi di amministrazione (Consiglio di Amministrazione o A.U.) - al solo scopo di cogliere le opportunità di semplificazione della gestione societaria offerte dalla normativa vigente (Codice Civile) o per rafforzare i poteri di controllo del socio o dei soci pubblici sulle stesse:

- inserimento o modifica di un articolo relativo al controllo sugli atti e al controllo analogo al fine di rafforzare tale controllo del socio o dei soci pubblici in conformità alle pronunce della più recente giurisprudenza amministrativa, inoltre, introduzione di un comma

- specifico sulla necessità del socio o dei soci pubblici di affidare obiettivi strategici all'organo amministrativo della società in house a controllo pubblico;
- inserimento dell'opzione dello svolgimento dell'Assemblea in tele/video conferenza come previsto dal codice civile;
 - Collegio Sindacale: inserimento di un nuovo obbligo di informativa ai soci con cadenza semestrale sul rispetto della legge, dei principi di corretta amministrazione e sul rispetto delle norme in tema di finanza pubblica;
 - informativa: in considerazione della natura particolare delle società c.d. in house, si propone l'inserimento di nuovi commi finalizzati ad incrementare il flusso di informazioni tra società e socio Comune al solo scopo di rafforzare l'esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici;
 - Organismo di vigilanza: laddove non sia previsto nei vigenti statuti, si propone l'inserimento di un apposito articolo di disciplina dell'organismo di vigilanza introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - Prevenzione della Corruzione e Amministrazione trasparente: si propone di inserire un apposito articolo che richiami il rispetto della vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza;
 - Divieti: si propone l'inserimento di un articolo dedicato al rispetto di quanto prevede l'articolo 11.9 lettera c) T.U. Partecipate.

Con riferimento alle società controllate dirette C.A.A.T. S.c.p.A. e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione, si propongono le seguenti modificazioni statutarie:

I) Adeguamenti obbligatori per adempiere a specifiche previsioni normative relativamente ai seguenti argomenti:

- Competenze dell'Assemblea Ordinaria dei soci: a seguito della sostituzione del "controllo contabile" con la "revisione legale dei conti" introdotta con il D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. occorre sostituire nell'elenco delle competenze dell'assemblea ordinaria la nomina dell'organo di "controllo contabile" con quella del "soggetto incaricato della revisione legale dei conti";
- Rinvio Assemblea: adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 2374 del Codice Civile;
- Composizione dell'organo di amministrazione:
 - (i) adeguamento all'articolo 11.2 del T.U. che prevede la nomina dell'amministratore unico, lasciando l'opzione della nomina dell'organo collegiale, nei limiti indicati dall'articolo 11.3 dello stesso T.U. qualora ciò sia possibile in forza di un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
 - (ii) adeguamento alla Legge sulla parità di genere (Legge n. 120/2011 e D.P.R. 251/2012);

- (iii) inserimento dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti dell'organo di amministrazione, come prevede l'articolo 11.1 T.U. Partecipate;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - Cariche Sociali: adeguamento dei poteri del Presidente; soppressione del Vice Presidente e del Comitato Esecutivo quale ulteriore organo con deleghe gestorie al fine di ottemperare sia quanto dispone l'articolo 9 che l'articolo 11.9 del T.U.;
 - Deleghe di attribuzione: per le motivazioni già indicate sopra relativamente alle società c.d. in house, si propone una nuova formulazione dell'articolo degli statuti sulla figura del direttore generale o di altri soggetti terzi delegatari di determinate funzioni, ivi compresi anche i poteri di rappresentanza nei limiti del rispetto dei poteri disciplinati in capo all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'articolo 11.9 del T.U. Partecipate;
 - Compensi: precisazione formale che consente di ottemperare ai limiti che saranno introdotti dall'emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 11.6 T.U. Partecipate;
 - Collegio Sindacale: adeguamento alla normativa sulla parità di accesso agli organi (Legge n. 120/2011 e D.P.R. 251/2012) e introduzione del principio del compenso invariato per tutta la durata del mandato introdotto dal D.M. n. 169/2010 del 2 settembre 2010.

II) Adeguamenti facoltativi per cogliere le opportunità di semplificazione nella gestione delle società previste dalla normativa vigente (Codice Civile o norme speciali di settore):

- Svolgimento assemblea: inserimento dell'opzione dello svolgimento dell'assemblea in tele/video conferenza come previsto dal Codice Civile;
- Collegio Sindacale: si propone l'inserimento di nuovo obbligo di informativa ai soci con cadenza semestrale sul rispetto della legge, dei principi di corretta amministrazione e sul rispetto delle norme in tema di finanza pubblica;
- Organismo di vigilanza: si propone l'inserimento di un apposito articolo di disciplina dell'organismo di vigilanza introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- Prevenzione della Corruzione e Amministrazione trasparente: si propone di inserire un apposito articolo che richiami il rispetto della vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza;
- Divieti: si propone l'inserimento di un articolo dedicato al rispetto di quanto prevede l'articolo 11.9 lettera c) T.U. Partecipate.

Gli Statuti delle società esaminate costituiscono l'allegato 3 al presente provvedimento (all. 3 [3.1 - 3.2 - 3.3bis - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7] - n.).

Con riferimento alla società "CCT S.r.l.", a socio Unico Comune di Torino, sottoposta a legislazione speciale essendo costituita ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, si suggerisce alla stessa di assumere le proposte di modificazione statutaria, contenute

nell'allegato 4 al presente provvedimento (all. 4 - n.), con la precisazione che trattasi di proposte di modifica di adeguamento alla normativa vigente in materia societaria nel frattempo sopravvenuta dopo la costituzione della stessa.

Con riferimento alla controllata diretta SMAT S.p.A., l'adeguamento dello Statuto societario alle previsioni del T.U. non è oggetto del presente provvedimento in quanto ai sensi dell'articolo 26, comma 5 del T.U. "nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei Conti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

La Società, a tal proposito, ha fatto pervenire nota (conservata agli atti della Direzione) alla Direzione Partecipazioni Comunali in data 15 novembre 2016, prot. n. 93129, in cui comunica - in relazione all'operazione approvata nell'Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016 di emissione di un prestito obbligazionario non convertibile quotato su mercati regolamentati a sostegno del Piano Economico-Finanziario approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 giugno 2015 - di ritenersi esclusa dall'applicazione del T.U. ai sensi dell'articolo 26, comma 5, e di aver provveduto ad inoltrare apposita comunicazione in tal senso alla Corte dei Conti con nota del 13 settembre 2016.

Il prestito obbligazionario non convertibile è stato approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016.

Per le altre società a controllo pubblico - partecipate dalla Città di Torino congiuntamente ad altre Pubbliche Amministrazioni - la Città, come sopra detto, propone agli organi amministrativi (Consigli di Amministrazione/Amministratore Unico) gli adeguamenti obbligatori e facoltativi secondo gli indirizzi riportati rispettivamente negli allegati 1) e 2) del presente provvedimento.

Con riferimento alla società GTT S.p.A., società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del T.U. ovvero società partecipata direttamente da una società a controllo pubblico della Città di Torino (FCT Holding S.p.A., la quale detiene una quota pari al 100% del capitale sociale di GTT S.p.A.), si ritiene utile con il presente provvedimento modificare lo Statuto per adeguarlo alle disposizioni del T.U. Partecipate (allegato 5 al presente atto) (all. 5 - n.), nonostante tale obbligo non sia previsto dalla normativa in questione (articolo 26, comma 1, del T.U.) per dette società. Si specifica inoltre che è stata colta l'occasione anche per introdurre, oltre alla modifica dell'articolo 29 del vigente statuto, ulteriori modifiche facoltative, previste per gli altri Statuti oggetto del presente provvedimento secondo gli indirizzi di cui all'allegato 2. In particolare l'articolo 29 viene in tale modo coordinato con gli obblighi di informativa presenti nello statuto di FCT Holding S.p.A. a seguito dell'approvazione degli "indirizzi" espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064).

Con riferimento, infine, allo Statuto della società "FSU S.r.l.", partecipata pariteticamente, per una quota pari al 50% del capitale sociale, dalla Città di Torino per il tramite di "FCT Holding S.p.A." e dal Comune di Genova - società pertanto sottoposta a controllo congiunto - lo stesso dovrà essere oggetto di modifica in accordo con la Città di Genova e pertanto sarà oggetto di una successiva deliberazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 6 al presente provvedimento (all. 6 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di prendere atto che, con l'entrata in vigore del "Testo Unico Partecipate" di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, entro il 31 dicembre 2016 "le società a controllo pubblico" partecipate da Pubbliche Amministrazioni, già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso, devono adeguare, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del T.U., i propri statuti alle disposizioni del medesimo decreto;
- 2) di approvare, conseguentemente, gli indirizzi riportati sinteticamente nell'allegato 1 (all. 1 - n.) per procedere agli adeguamenti obbligatori degli statuti delle società controllate direttamente dalla Città di Torino (5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A., CAAT S.c.p.A. e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione) alla normativa vigente in materia societaria;
- 3) di approvare gli indirizzi riportati sinteticamente nell'allegato 2 (all. 2 - n.) per procedere agli adeguamenti facoltativi degli statuti delle società controllate direttamente dalla Città di Torino (5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A., CAAT S.c.p.A. e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione) da proporre agli organi amministrativi (Consigli di Amministrazione / Amministratore Unico) delle stesse;

- 4) di approvare i testi degli statuti delle società 5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A., C.A.A.T. S.c.p.A., e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione (allegato 3 del presente provvedimento), che saranno approvati definitivamente dagli organi amministrativi (Consigli di Amministrazione/Amministratore Unico) delle stesse, prima dell'approvazione nella relativa sede assembleare, al fine del loro adeguamento alle disposizioni del T.U., così come previsto dall'articolo 26, comma 1, e agli indirizzi di cui all'allegato 2;
- 5) di proporre all'Amministratore Unico della società "CCT S.r.l.", sottoposta a legislazione speciale essendo costituita ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, le proposte di modificazione statutaria riportate nell'allegato 4 al presente provvedimento, con la precisazione che trattasi principalmente di proposte di modifica di adeguamento obbligatorie e facoltative alla normativa vigente in materia societaria nel frattempo sopravvenuta dopo la costituzione della stessa società;
- 6) di proporre agli organi amministrativi (Consigli di Amministrazione/Amministratore Unico) delle altre società a controllo pubblico - partecipate dalla Città di Torino congiuntamente ad altre Pubbliche Amministrazioni - gli adeguamenti obbligatori e facoltativi secondo gli indirizzi riportati rispettivamente negli allegati 1) e 2) del presente provvedimento ed approvati ai precedenti punti 2) e 3) del dispositivo;
- 7) di ritenere sin da ora approvati gli statuti della società "CCT S.r.l." e delle altre società a controllo pubblico il cui testo, licenziato dai rispettivi organi amministrativi, sarà conforme agli indirizzi previsti negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione o, più in generale, alle norme del T.U.S.P. e di demandare a successivi eventuali provvedimenti l'approvazione degli Statuti contenenti ulteriori modificazioni rispetto a quanto previsto negli allegati citati;
- 8) di approvare il testo dello Statuto della società GTT S.p.A. (allegato 5 del presente provvedimento), che sarà licenziato definitivamente dall'organo amministrativo della stessa, prima dell'approvazione nella relativa sede assembleare, al fine del suo adeguamento alle disposizioni del T.U. e agli indirizzi di cui all'allegato 2 oltre alla modifica dell'articolo 29 del vigente statuto, in modo da coordinarlo agli obblighi di informativa presenti nello statuto di FCT Holding S.p.A.;
- 9) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del testo definitivo dello statuto di FSU S.r.l.;
- 10) di autorizzare la Sindaca, o un suo delegato, a partecipare alle assemblee straordinarie delle società a controllo pubblico partecipate direttamente dalla Città di Torino di cui al precedente punto 4, che saranno convocate per l'approvazione entro il 31 dicembre 2016 dei nuovi testi degli statuti sociali, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 11) di autorizzare la Sindaca, o un suo delegato, a partecipare alle assemblee straordinarie della società "CCT S.r.l." e delle altre società a controllo pubblico partecipate direttamente dalla

Città di Torino che saranno convocate per l'approvazione, entro il 31 dicembre 2016, dei nuovi testi degli statuti sociali, purché gli stessi siano conformi agli indirizzi previsti negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione o, più in generale, alle norme del T.U.S.P. e con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

- 12) di autorizzare l'Amministratore Unico di FCT Holding S.p.A., o un suo delegato, a partecipare all'assemblea straordinaria della società GTT S.p.A., che sarà convocata per l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 13) di dare mandato alle società a controllo pubblico, partecipate direttamente dalla Città di Torino, di provvedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie in conformità con quanto richiesto dalla normativa speciale vigente in materia societaria, anche tenendo conto degli indirizzi approvati con il presente provvedimento, con richiesta di comunicare alla Città di Torino per il tramite della Direzione Partecipazioni Comunali le proposte di adeguamento degli statuti sociali nonché l'avvenuta approvazione in sede assembleare dei testi definitivi;
- 13bis) con riferimento alle società che riterranno opportuno adeguarsi alle disposizione del T.U.S.P. pur se non tenute ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello stesso Decreto:
 - di ritenere sin da ora approvati gli statuti il cui testo licenziato dai rispettivi organi amministrativi sarà conforme agli indirizzi previsti negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione o, più in generale, alle norme del T.U.S.P. e di demandare a successivi eventuali provvedimenti l'approvazione degli Statuti contenenti ulteriori modificazioni rispetto a quanto previsto negli allegati citati;
 - di autorizzare la Sindaca, o un suo delegato / l'Amministratore Unico di FCT Holding S.p.A., o un suo delegato, a partecipare alle assemblee straordinarie che saranno convocate per l'approvazione entro il 31 dicembre 2016 dei nuovi testi degli statuti sociali, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- 14) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Villari

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, Tisi Elide, Tresso Francesco

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Lo Russo Stefano, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 27

VOTANTI 25

ASTENUTI 2:

Magliano Silvio, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 25:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, Magliano Silvio, Morano Alberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Lo Russo Stefano, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 26

VOTANTI 25

ASTENUTI 1:

Rosso Roberto

FAVOREVOLI 25:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 (3.1 - 3.2 - 3.3bis - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7) [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Lavolta
